ALESSANDRO FEDELE*

TRA TRADIZIONE E RIFORMA. I SINODI DIOCESANI NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (XVI–XXI SECOLO)

This study examines the evolution of diocesan synods in Southern Italy from the sixteenth to the twenty-first century, reconstructing their principal historical phases and juridical transformations in the light of canon law and conciliar sources. The investigation, which integrates both historical and normative perspectives, highlights the role of the synod as a consultative and legislative instrument of the bishop, as well as its function as a mediator between universal norms and local contexts. Through a comparative approach, emblematic cases from several southern regions are analysed, with particular attention to the surviving documentation and celebratory practices. The aim is thus to offer insights for a critical reflection on southern Italian synodality and on the value of synodal sources for understanding the ecclesial structures and social dynamics of Southern Italy.

SOMMARIO: 1. Dai percorsi locali alla visione d'insieme: i sinodi diocesani nel Mezzogiorno d'Italia tra rivoluzione religiosa e innovazione teologico-giuridica. Un caso di studio all'interno del quadro generale – 2. La fisionomia giuridica del Sinodo Diocesano tra l'antica prassi della tradizione ecclesiale e la normativa della modernità canonica – 2.1. (Segue) Lo svolgimento del Sinodo Diocesano tra libertà di discussione e primato della Potestà Episcopale nella normativa canonica contemporanea – 3. «Una nuova comunità per una nuova evangelizzazione». Un caso di studio: la Diocesi di Terra di Lavoro (Caserta) – 4. Conclusioni sulla sinodalità nel Mezzogiorno d'Italia: sintesi storica e prospettive di lettura.

* Laureando in Giurisprudenza.
Reviewed and accepted.

1. *Dai percorsi locali alla visione d'insieme: i sinodi diocesani nel Mezzogiorno d'Italia tra rivoluzione religiosa e innovazione teologico-giuridica. Un caso di studio all'interno del quadro generale*.

L'evoluzione dei sinodi diocesani nel Mezzogiorno d'Italia, dal XVI al XXI secolo, rappresenta un fenomeno complesso e stratificato, in cui si intrecciano esigenze pastorali, riforme canoniche e peculiarità locali. La frequenza delle celebrazioni, la qualità delle fonti e l'impatto delle decisioni sinodali variano sensibilmente tra le diverse regioni meridionali, delineando un quadro ricco di sfumature e di spunti di ricerca.

Tra i casi documentati, e riemersi alla attenzione degli studiosi, quello della diocesi di Caserta – ampiamente ricostruito da Gaetano Andrisani[1] – offre un esempio utile per comprendere dinamiche sinodali comuni e specificità locali, ma soprattutto per mettere in luce la frequenza con cui, nei secoli, le comunità cattoliche locali abbiano fatto ricorso a questo istituto giuridico.

L'analisi qui proposta si colloca nel solco di studi precedenti, ma amplia l'orizzonte oltre i confini di una singola diocesi, per abbracciare l'intero panorama meridionale. In questa prospettiva, il caso di Caserta sarà utilizzato come studio esemplificativo, inserito in un contesto comparativo con altre realtà diocesane meridionali.

Tuttavia, una disamina dei Sinodi non potrebbe prescindere da un inquadramento teologico-giuridico[2], essendo imprescindibile la comprensione delle loro origini all'interno della comunità cristiano-cattolica e delle modalità rituali della loro celebrazione. In tal senso, si è ritenuto altrettanto imprescindibile offrire una trattazione, per

[1] G. ANDRISANI, *I Sinodi Diocesani di Caserta*, Farina, 1994.
[2] Cfr. S. FERRARI, *I Sinodi diocesani in Italia: criteri metodologici per il loro studio*, in *Ius canonicum*, vol. 33, n. 66, 1993, pp. 713-718.

quanto rapida ma il più possibile approfondita, dal punto di vista del Diritto Canonico[3].

La difficoltà principale risiede, tuttavia, nella necessità di ripercorrere retrospettivamente la storia del diritto sinodale, giacché solo in epoca recente si è giunti a una disciplina compiuta e sistematica della materia. La conclusione del presente contributo si configurerà come un arduo tentativo di stimolare una lettura critica delle fonti sinodali.

Prima di procedere, occorre segnalare due questioni essenziali. La prima riguarda la scarsità di fonti documentarie sui Sinodi trattati. La seconda, di maggiore rilievo, concerne la mancanza di fonti storiche e giuridiche dedicate ai Sinodi, soprattutto nel Meridione[4], dove si è cercato, con difficoltà, di reperire dati utili per una ricostruzione attendibile, pur constatando un numero di celebrazioni molto ridotto rispetto al Centro e al Nord della Penisola[5].

2. *La fisionomia giuridica del Sinodo Diocesano tra l'antica prassi della tradizione ecclesiale e la normativa della modernità canonica*.

[3] Sulla dimensione sinodale della Chiesa cattolica e le differenze fra gli istituti sinodali, si veda J. GROHE, *Sinodi e sinodalità della Chiesa nella storia*, in *Annales Theologici*, n. 36, 2022, pp. 359-383.

[4] Un significativo impulso teso a colmare il vuoto sulle trattazioni dottrinali che volgono uno sguardo storico-giuridico ai sinodi meridionali è rinvenibile in P. DI BIASE, *Per la storia della riforma cattolica nel Mezzogiorno. L'arcivescovo Diego Alvarez e il sinodo tranese del 1617,* in *Archivio storico pugliese*, n. 58, 2005, pp. 277-322. Alcune tracce storiche significative per questa trattazione sono invece rinvenibili in F. SPORTELLI, *Gli assetti istituzionali della Chiesa in Basilicata. Diocesi, vescovi e territori dall'età antica all'epoca contemporanea*, in A. PAGLIUCCA (a cura di), *Le cattedrali della Basilicata*, Gangemi, 2018, pp. 21-34.

[5] Ad esempio, Cfr. G. BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiniano Della Rovere (a. 1298)*, Milano, 1971; R. C. TREXLER, *Synodal Law in Florence and Fiesole* (*1306-1518)*, Città del Vaticano, 1971.

Il Vescovo diocesano si avvale, quale strumento giuridico ausiliario, di un organo denominato Sinodo[6]. Le funzioni di tale consesso risultano circoscritte all'ambito delle competenze episcopali e si limitano alle questioni strettamente pertinenti alla vita della Chiesa particolare[7].

Sussiste, a tal proposito, una differenza sostanziale rispetto alla concezione sinodale delineata nel precedente Codice del 1917, c. d. pio-benedettino, il quale, al canone 358, configurava il Sinodo come un'assemblea esclusivamente sacerdotale. Oggi, invece, vi prendono parte tanto i chierici quanto i laici[8], sebbene ciò non costituisca una vera innovazione, giacché anche in epoche remote i fedeli laici erano ammessi alla celebrazione sinodale[9]. Si è dunque assistito a un recupero di un'antica prassi ecclesiale, in ossequio al principio della comunione ecclesiale[10].

---

[6] Le fonti normative principali riguardanti il Sinodo diocesano sono di seguito elencate: *Liber* II, Tit. III. cap. I, Cann. 460-468, *Codex Iuris Canonici*; CONCILIO VATICANO II, *decr*. Christus Dominus, n. 36; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *dirett*. Ecclesiae imago, 22.II.1973, nn. 162-165; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *dirett*. Apostolorum successores, 22.II.2004, nn. 167 ss.; GIOVANNI PAOLO II, *esort*. Pastores gregis, 16.X.2003, nn. 1 ss.; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Istruzione sui sinodi diocesani*, 1997; INTERDICASTERIALE, *Istruzione su alcune questioni relative alla collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, 15, VIII, 1997.

[7] Che il Sinodo non possa estendersi a materie concernenti la Chiesa universale si desume chiaramente dal canone 460 del *Codex Iuris Canonici* (CIC), ove esso è definito come «l'assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare». Trattasi, invero, della definizione più recente, introdotta con la promulgazione del vigente Codice di Diritto Canonico dell'anno 1983.

[8] Cfr. F. J. RAMOS, *Il Sinodo diocesano. Nella storia, nel CIC del 1983, nell'*istruzione *del 1997*, in *Angelicum*, vol. 75, fasc. 3, 1998, pp. 365-401.

[9] Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, Dehoniane, 1988, pp. 546-547.

[10] Nel 1959, Papa Giovanni XXIII ha scritto che un Sinodo è fatto per «studiare i problemi della vita spirituale dei fedeli, dare o restituire vigore alle leggi ecclesiastiche, per estirpare gli abusi, promuovere la vita cristiana, fomentare il culto divino e

Il carattere ausiliario del Sinodo implica, nondimeno, che sia il Vescovo a valutare l'opportunità della sua convocazione, previo ascolto del consiglio presbiterale. A lui spetta altresì la facoltà di designare i membri dell'assemblea[11].

È ora opportuno in questa sede volgere lo sguardo al passato[12]. Parallelo ai Concili ecumenici e ai Sinodi provinciali, il Sinodo diocesano si configura quale istituto di antichissima tradizione ecclesiale. Sebbene la consuetudine faccia risalire al 387, sotto il pontificato di Papa Siricio, la celebrazione del primo Sinodo diocesano, è solo con il Concilio Lateranense IV (1215)[13] e, ancor più, con il Concilio di Trento (1563)[14], che tale istituto riceve una trattazione sistematica e

---

la pratica religiosa», GIOVANNI XXIII, *Lettera del 1° febbraio 1959 al popolo romano*, in L. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 547.

[11] Sebbene la *ratio legis*, desumibile dai paragrafi 2 e 3 del canone 463 CIC, induca a ritenere tale potere vincolato da criteri di rappresentatività, affinché anche le componenti meno visibili della comunità diocesana trovino voce nel Consesso. Pertanto, quanto alla nozione di laici, essa è chiaramente delineata dal canone 463, §1, n. 5, del CIC, il quale stabilisce che «al Sinodo diocesano devono essere chiamati in qualità di membri e sono tenuti all'obbligo di parteciparvi: [...] i fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, ove tale consiglio non esista, secondo i criteri stabiliti dal medesimo Vescovo». Un'ulteriore disamina interpretativa di tale disposizione, per quanto interessante, esulerebbe dai limiti della presente trattazione.

[12] Per una visione d'insieme, si veda S. FERRARI, *I Sinodi diocesani in Italia*..., *op. cit*., pp. 718-724.

[13] Cfr. A. TILATTI, *Sinodi diocesane e concili provinciali in Italia nord-orientale fra Due e Trecento. Qualche riflessione*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, vol. 112, fasc. 1, 2000, p. 275 e 278 e ss.

[14] Vedasi G. DE ROSA, A. CESTARO, *Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del mezzogiorno tra XVI e XVII secolo*, Atti del convegno di Maratea, 19-21 giugno 1986, Osanna, 1988.

puntuale[15]. In particolare, il Concilio tridentino impose ai Vescovi l'obbligo di celebrarne uno ogni anno[16].

2.1. (*Segue*) *Lo svolgimento del Sinodo Diocesano tra libertà di discussione e primato della Potestà Episcopale nella normativa canonica contemporanea*.

«Tutte le questioni proposte» – così si apre il canone 465 del *Codex* – «siano rimesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo». Come ha osservato il canonista Chiappetta[17], tale facoltà non costituisce novità, essendo già contemplata nel precedente Codice. Tanto i membri partecipanti *de jure*, quanto coloro convocati *ad invitationem*, godono del diritto di intervenire e di esprimere liberamente il proprio pensiero, salva restando la facoltà del Vescovo di escludere, con atto d'autorità, coloro che si discostino dalla retta dottrina della Chiesa o che rigettino l'autorità episcopale.

Com'è naturale, la discussione si svolge nel rispetto delle norme della cortesia, della moderazione, della carità cristiana e del decoro ecclesiale. In ciò si sostanzia il principio – al contempo giuridico e morale – della libertà di parola all'interno dell'assise sinodale.

Ben diversa è, tuttavia, la questione concernente l'autorità deliberativa, disciplinata dal canone successivo. Qui si eleva a principio

[15] Cfr. L. CHIAPPETTA, *op. cit*., p. 547.

[16] Quest'obbligo giuridico-pastorale venne portato a dieci anni nel Codice pio-benedettino (can. 356, §1) ed oggi rimesso alle circostanze, *audito consilio presbiterali*. L'impulso riformatore del Concilio Vaticano II ha poi inteso ravvivare l'istituto sinodale, promuovendone la rinnovata celebrazione e superando l'oblio in cui era caduto nei secoli precedenti. Non sorprende, dunque, che il nuovo Codice di Diritto Canonico abbia lasciato ampio spazio al diritto particolare, favorendo così una più viva e concreta attuazione della dimensione sinodale nella vita della Chiesa locale.

[17] Cfr. L. CHIAPPETTA, *op. cit.,* p. 551.

giuridico il disposto secondo cui «l'unico legislatore è il Vescovo»[18]. La dottrina, nel tentativo di chiarire tale prerogativa, talora parla di una dipendenza strutturale del sinodo dalla potestà episcopale, talaltra sottolinea, con fondate ragioni, che il Sinodo non è un parlamento[19]. Potremmo aggiungere che esso si svolge secondo modalità partecipative, ma non democratiche in senso stretto, giacché le decisioni non sono assunte a maggioranza, né è previsto alcun diritto di voto per i partecipanti. Il Vescovo non concede voti, né alcuno può vantare diritto deliberativo.

Soltanto il Vescovo ha facoltà di sottoscrivere le dichiarazioni e i decreti sinodali, i quali costituiscono le fonti ultime scaturite dalla celebrazione del Sinodo e possono essere resi pubblici unicamente in virtù della sua autorità. In tale contesto, la dottrina canonistica insegna che il Sinodo esercita una funzione eminentemente consultiva nei confronti del Pastore del gregge[20]. Una volta assunta la decisione, spetta al Vescovo, se lo ritiene opportuno, procedere alla promulgazione dei decreti[21].

---

[18] Cfr. L. TRICHET, *Le synode diocésain*, Paris, 1992; G. CORBELLINI, *Il sinodo diocesano nel nuovo* Codex luris Canonici, Roma, 1986; L. MISTÒ, *Il sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo. Una ricerca a partire dai Sinodi postconciliari delle Chiese italiane*, in *La scuola cattolica*, vol. 4, 1990, pp. 297-326.

[19] Cfr. S. FERRARI, *Diritto canonico e vita della Chiesa. Introduzione allo studio della legislazione sinodale*, in A. GIANNI, G. SENIN ARTINA (a cura di), *I sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865)*, Roma, 1987, pp. 10-31.

[20] Da un confronto con il can. 212, §§ 2-3, emerge che il Vescovo assume una decisione che i fedeli sono chiamati ad osservare, ma la decisione è assunta in forza dell'ascolto del «gregge», che ha manifestato le proprie necessità e i propri desideri, grazie anche al diritto/dovere sancito dalla norma positiva di manifestare il proprio pensiero, tenendo presente l'utilità comune e la dignità delle persone.

[21] Quanto a quest'ultima fase, il legislatore universale ha previsto procedure di natura eminentemente tecnica, la cui trattazione esula dai limiti del presente contributo. Basterà, a tal fine, quanto sin qui esposto.

3. «*Una nuova comunità per una nuova evangelizzazione*»[22]. *Un caso di studio: la Diocesi di Terra di Lavoro (Caserta).*

L'itinerario storico dei sinodi diocesani nel Mezzogiorno d'Italia, dal post-Tridentino all'età contemporanea, rivela un mosaico di esperienze differenti per frequenza, contenuti e impatto pastorale. In questo quadro, la diocesi di Caserta – documentata grazie agli studi di Gaetano Andrisani e Pietro De Felice – costituisce un caso esemplificativo utile per comprendere tendenze comuni e peculiarità locali.

Dallo schema sinottico offerto da De Felice apprendiamo che furono in tutto quattordici i sinodi celebrati nella diocesi di Caserta: undici nella vetusta sede di Caserta Vecchia e tre nella più recente città diocesana[23]. Di pochi sinodi, tuttavia, ci sono pervenuti atti o notizie di apprezzabile consistenza.

A partire dal Concilio di Trento, la diocesi vide una serie di sinodi che, pur spesso privi di atti conservati, scandirono momenti significativi della sua storia ecclesiale. Il primo, probabilmente celebrato dal vescovo Agapito Bellomo tra il 1563 e il 1564, fu verosimilmente animato dall'intento di dare immediata attuazione ai decreti tridentini. Seguì, nel 1597, il sinodo di Benedetto Mandina, di cui restano solo notizie frammentarie, come accade anche per quello indetto da Bruno Sciamanna nel 1644, attestato da fonti indirette[24].

Negli anni successivi, Bartolomeo Crisconio (1648) e Giuseppe de Auxilio (1666) convocarono ulteriori assemblee, la cui effettiva celebrazione è stata talvolta messa in dubbio dagli studiosi. Più documentata è l'attività di Bonaventura Cavallo, che nel 1670 e nel 1672

---

[22] È il titolo che, nel 1994, S.E. Mons. Raffaele Nogaro, già Vescovo di Caserta, attribuì alla pubblicazione *pro manuscripto* di un fascicolo di cinquantaquattro cartelle contenenti le sue indicazioni sui lavori sinodali indetti in quel periodo.

[23] P. De Felice, *I Sinodi della Chiesa casertana,* in *Archivio Storico di Terra di Lavoro*, Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, vol. 22, 2008-09, Caserta, p. 23.

[24] Vedasi G. Andrisani, *op. cit.*, pp. 17-18; P. De Felice, *op. cit.*, pp. 24-25.

aggiunse nuove costituzioni a quelle di Sciamanna, circostanza che ha alimentato il dibattito sull'esistenza di sinodi intermedi. Nel 1719, Giuseppe Schinosi promulgò leggi sinodali considerate di grande utilità, ma anch'esse non sono giunte fino a noi[25].

Un momento di particolare rilievo fu l'8 maggio 1745, quando Ettore De Quarto celebrò un sinodo i cui atti, fortunatamente conservati, testimoniano anche il contributo del sacerdote Carlo Pellegrino di Marcianise. Dopo la perdita quasi totale della documentazione relativa al sinodo di Domenico Pignatelli del 1783 e a quello di Vincenzo Rogadei del 1815, si giunse all'importante assemblea presieduta da Enrico de' Rossi nel 1884, che produsse cinque costituzioni di ampio respiro dottrinale e disciplinare[26].

Nel 1928, Natale Gabriele Moriondo promosse un sinodo innovativo per impostazione e contenuti, anticipando sensibilità proprie dell'epoca contemporanea. In tempi recenti, l'istituto è stato nuovamente valorizzato con le celebrazioni volute da Raffaele Nogaro (1994) e da Pietro Lagnese (2021), quest'ultimo impegnato a guidare la comunità diocesana in un contesto sociale e morale complesso, riaffermando il valore del sinodo come strumento di rinnovamento ecclesiale[27].

Confrontando i dati di altre diocesi meridionali emergono analogie significative: periodi di intensa attività sinodale alternati a lunghi intervalli di inattività, spesso dovuti a fattori politici, economici o alla scarsità di clero formato.

---

[25] Cfr. G. ANDRISANI, *op. cit.,* pp. 18 e ss.; P. DE FELICE, *op. cit.,* p. 25 e ss.

[26] Cfr. P. DE FELICE, *op. cit.*, p. 26; Cfr., G. ANDRISANI, *op. cit.*, p. 23. Si veda per un approfondimento della figura del canonico Pellegrino, DIOCESI DI CASERTA, *Cronologia dei Vescovi casertani*, Napoli, p. 64.

[27] G. ANDRISANI, *op. cit.,* pp. 26 e ss., E. GENONI, *Caserta, Sinodo Diocesano, il Vescovo Lagnese: Due le parole chiavi, Ascoltare e Coinvolgere*, in *L'eco di Caserta*, 18 ottobre 2021.

Le esperienze sinodali più recenti, sia a Caserta sia in altre diocesi meridionali, mostrano un rinnovato interesse per la partecipazione del laicato, la riforma delle strutture pastorali e l'attenzione alle sfide sociali contemporanee. Questi elementi confermano, perciò, la vitalità dell'istituto sinodale come strumento di rinnovamento ecclesiale.

4. *Conclusioni sulla sinodalità nel Mezzogiorno d'Italia: sintesi storica e prospettive di lettura*.

Le ragioni sottese alla celebrazione dei Sinodi devono necessariamente essere distinte secondo le epoche storiche in cui esse si manifestarono. È d'uopo ritenere che il primo momento – quello che segna l'effettivo inizio della storia sinodale nelle Chiese particolari – si collochi nell'anno del Concilio di Trento. Un secondo momento, di ben diverso tenore, trova invece il suo più significativo avvio nel contesto delle rivoluzioni civili, della restaurazione e, se calato nella peculiare vicenda del Mezzogiorno d'Italia, può essere fissato – ad avviso, sia pur modesto, di chi scrive – nel corso del XVIII secolo[28].

Coloro che, come Capaccio[29], ravvisano negli atti sinodali alcune tra le fonti più eloquenti della storia religiosa, sociale e civile dei secoli XVI-XVIII, intendono porre in luce la profonda impronta che le Chiese locali ricevettero dalle norme tridentine[30]. «Essi

[28] Su tutto, L. TINEBRA, *Il Sinodo diocesano tra comunione e autorità. Appunti di storia e disciplina giuridica*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 13, 2001, pp. 175-203.

[29] G.C. CAPACCIO, *Magia, clero e popolo nel Sinodo Brancaccio del 1629,* in G. DE ROSA, A. CESTARO (a cura di), *Territorio e società nella storia del Mezzogiorno,* Napoli, 1973, pp. 116-138.

[30] Il XIX secolo è altresì un ulteriore spunto per la ricostruzione storico-giuridica dei sinodi diocesani, celebrati soprattutto dal 1860 al 1865, e che rappresentano una fonte di primaria importanza per la conoscenza delle strutture religiose e sociali. Pertanto, si veda A. GIANNI, G. SENIN ARTINA, *I sinodi diocesani di Pio IX (1860-*

rappresentano» — scrive Capaccio — «uno sforzo di astrazione dalla massa informe del contingente, di ciò che non è conforme né allo spirito né alle norme conciliari, in un determinato contesto sociale diocesano»[31]. L'autore precisa altresì che tali fonti richiedono pazienza e competenza, giacché la terminologia giuridica in esse prevalente «esige, per essere decifrata, una conoscenza dettagliata del diritto canonico, in particolare per i secoli XVII e XVIII»[32].

Tale osservazione consente di datare con maggiore precisione le motivazioni del primo periodo, riconducendole all'esperimento di diffusione del dettato tridentino. Tuttavia, resta ancora in ombra la questione circa le ragioni che spinsero i Metropoliti a indire nuovi Sinodi quando ormai i canoni conciliari erano ampiamente recepiti e assimilati, presumendo una omogeneità del diritto, tale da escludere la necessità di promulgare nuove norme.

A colmare tale lacuna logica sembra venire in soccorso una preziosa relazione indirizzata alla Congregazione del Sacro Concilio da Giovanni Angelo Anzani[33], Vescovo di Campagna e Satriano dal 1736 fino alla sua morte, sopraggiunta a Napoli nel 1770. Siamo in Puglia, fuori da Terra di Lavoro, ma l'esperienza del Vescovo Anzani ci permette di cogliere la realtà sociale e religiosa del XVIII secolo, che spiega il ricorso allo strumento sinodale-legislativo.

Anzani non chiede un ampliamento della propria giurisdizione[34], né invoca maggiore autorità o responsabilità[35]. Egli si rivolge

---

1865). Sinodi e concili dell'Italia post-unitaria, in *Archivium Historiae Pontificiae*, vol. 26, 1988, pp. 454-456.

[31] G.C. CAPACCIO, *op*. cit., p. 116.

[32] *Ibidem.*

[33] G.A. ANZANI, *I problemi della società in una diocesi del sud alla metà del Settecento in una relazione del Vescovo Anzani,* in G. DE ROSA, A. CESTARO (a cura di), *Territorio e società nella storia del Mezzogiorno*, *cit*., pp. 228-263.

[34] *Ivi,* p. 262.

[35] *Ibidem.*

al Sommo Pontefice e alle Eminenze della Congregazione per riferire, con spirito di verità, gli impedimenti che ostacolano l'esercizio del suo ministero pastorale[36]. È l'aprile dell'anno 1752, e la sua relazione tocca numerosi punti, tra i quali meritano particolare attenzione: 1) i chierici, i quali, fin dalla giovinezza, non si propongono un fine retto nell'aspirare al sacerdozio[37]; 2) la spoliazione dei beni ecclesiastici; 3) l'omertà e le contese intestine; 4) le bizzoche, fanciulle istruite dall'arciprete di Salvia nelle opere di pietà, che, pur provenendo da famiglie contadine, abbandonavano il lavoro nei campi con il pretesto devoto di frequentare assiduamente la chiesa e partecipare al mistero eucaristico, giungendo così a disobbedire ai genitori[38]; 5) l'odio diffuso verso gli ecclesiastici; 6) l'inefficacia della giustizia e la crescente diffidenza verso le autorità della Chiesa.

Questi elementi, tratti dalla relazione anzaniana, delineano un quadro di costume profondamente deteriorato, che caratterizzava l'epoca del suo ministero[39].

Al Cestaro[40] va tributata profonda riconoscenza per la sua magistrale opera di sintesi e di ricostruzione della storia ecclesiastica del Mezzogiorno[41], condotta con acume critico e fine sensibilità storiografica. In merito alla complessa questione della periodizzazione

[36] *Ibidem.*
[37] *Ivi,* p. 237.
[38] *Ivi*, p. 241.
[39] Quanto sin qui osservato condurrebbe, inevitabilmente, verso una più ampia indagine storico-religiosa nel contesto meridionale.
[40] A. Cestaro, *La ricerca religiosa nel Sud con particolare riferimento alla tipologia dell'organizzazione ecclesiastica*, in G. De Rosa, A. Cestaro (a cura di), *Territorio e società nella storia del Mezzogiorno*, *cit*., pp. 875-909.
[41] Vedasi, ad esempio, A. Cestaro, *Chiesa e società nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995. Ivi si delinea una realtà sociale e religiosa complessa e spesso sottovalutata.

nell'ambito di un'indagine socio-religiosa[42], egli opportunamente rammenta quanto più arduo risulti tale compito quando si abbia a che fare con una società chiusa e refrattaria al mutamento, quale fu quella rurale del Sud d'Italia. Una società che, a suo dire, «non conosce quasi soluzione di continuità dal Seicento al Novecento, rimanendo pressoché immutata nella mentalità, nello stile di vita, nel modo di percepire e vivere il rapporto con il sacro, nei costumi e nelle tradizioni»[43].

Numerose sono, invero, le opportunità che si dischiudono allo studioso nell'approccio alle fonti sinodali. Prime fra tutte, le peculiari disposizioni di diritto ecclesiastico e canonico, che si rivelano di straordinario interesse. Si pensi, ad esempio, ai richiami contenuti nelle costituzioni sinodali alle procedure civili, alle prese di posizione su questioni politiche e teologiche, nonché all'interpretazione delle novità provenienti dalla Chiesa universale. Si tratta, in definitiva, di un campo d'indagine fecondo e stimolante, che si offre con generosa ricchezza a ogni ricercatore, specialmente a quanti si dedichino «allo sviluppo delle varie branche del diritto»[44].

---

[42] Vedasi altresì A. CESTARO (a cura di), *Le ricerche di storia sociale e religiosa nel Mezzogiorno: aspetti e problemi*, in *Chiesa e società nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995, pp. 9-18.
[43] *Ivi*, p. 875.
[44] G. ANDRISANI, *op. cit.*, p. 25.